



Comune di Fucecchio
Città Metropolitana di Firenze

**Regolamento per la disciplina della
Tassa sui rifiuti TARI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 29.09.2014

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 29.07.2015

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2016

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 17/01/2017

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2019

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. ... del .../.../2020

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Natura della tassa sui rifiuti	3
Articolo 3 - Presupposto della tassa sui rifiuti	3
Articolo 4 - Decorrenza dell'obbligazione	5
Articolo 5 - Soggetti passivi della tassa sui rifiuti	5
Articolo 6 - Base imponibile della tassa sui rifiuti	6
Articolo 7 - Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti	8
Articolo 8 - Istituti scolastici statali	10
Articolo 9 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	10
Articolo 10 - Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio	11
Articolo 11 - Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso	11
Articolo 12 - Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	12
Articolo 13 - Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico	13
Articolo 14 - Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati delle utenze non domestiche	13
Articolo 15 - Ulteriori riduzioni per utenze non domestiche	14
Articolo 16 - Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti	15
Articolo 17 - Esenzioni, agevolazioni, riduzioni per particolari fattispecie	15
Articolo 18 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni	15
Articolo 19 - Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera	16
Articolo 20 - Tributo provinciale	16
Articolo 21 - Dichiarazione della tassa sui rifiuti	17
Articolo 22 - Versamento della tassa sui rifiuti	18
Articolo 23 - Dilazione di pagamento	18
Articolo 24 - Scadenza del versamento	19
Articolo 25 - Arrotondamento	19
Articolo 26 - Importi minimi	20
Articolo 27 - Funzionario responsabile	20
Articolo 28 - Poteri istruttori	20
Articolo 29 - Accertamenti	21
Articolo 30 - Sanzioni ed interessi	21
Articolo 31 - Riscossione coattiva	23
Articolo 32 - Rimborsi	23
Articolo 33 - Istituti deflattivi del contenzioso	23
Articolo 34 - Contenzioso tributario	24
Articolo 35 - Disposizioni finali	24
ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI	25

Capo I
La disciplina della tassa sui rifiuti

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. *Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii., nel territorio del Comune di Fucecchio nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

2. *Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.*

Capo II
La tassa sui rifiuti

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

1. *L'entrata disciplinata dal presente Capo ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

Articolo 3

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. *Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, come definiti dal vigente Regolamento sulla gestione del servizio di Igiene urbana.*

2. *Si intendono per:*

- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

4. Le utenze non domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni,

limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

- g) gli edifici destinati ed aperti al culto, purché riconosciuti dalla legge, nonché i locali strettamente connessi a tale attività, con esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo.*

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 4

Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo l'utenza è cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. E' comunque fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 10.

Articolo 5

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui al presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 6

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari

all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

9. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	Riduzione
1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	30%
2) Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	30%
3) Tipografie artigiane	10%

4) Autocarrozzerie	35%
5) Produzione di Ceramiche	20%
6) Decorazione, molatura vetro	10%
7) Falegnamerie	20%
8) Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	5%
9) Gommisti	40%
10) Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento	20%
11) Calzaturifici	35%
12) Concerie, tintorie pelli	40%
13) Galvanotecnica e verniciature	20%
14) Distributori carburante	20%
15) Lavanderie	10%
16) Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti	25%
17) Locali dell'industria tessile	10%
18) Ospedali, Case di cura e di riposo	20%
19) Cantine e frantoi con carattere industriale	30%
20) Laboratori fotografici	10%
21) Florovivaismo	38%
22) Cimiteri	30%
23) Locali ove si producono scarti di origine animale	25%
24) Tribune di impianti sportivi	30%
25) Parcheggi privati a pagamento	20%
26) Aree scoperte operative eccedenti mq. 100	20%
27) Aree scoperte operative eccedenti mq. 500	25%
28) Aree scoperte operative eccedenti mq. 1.000	30%
29) Aree scoperte operative eccedenti mq. 5.000	35%
30) Aree scoperte operative eccedenti mq. 10.000	40%

Articolo 7

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

4. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore

analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

9. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

10. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

Articolo 8

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 9

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non hanno la residenza nell'alloggio da assoggettare alla TARI e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di una unità, salva la possibilità di accertare il diverso numero di occupanti. Per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di un'unità ogni 36 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore per frazioni di unità oltre lo 0,50), salva la possibilità di

accertare il diverso numero di occupanti. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali si considerano utenze non domestiche.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate ad alcun titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 10

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 11

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 30 per cento, nei seguenti casi:

- a. *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che l'utente attesti, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che l'immobile, o parti dello stesso, non siano cedute, anche temporaneamente, in locazione o in comodato e che l'immobile sia stato oggetto di utilizzo occasionale e marginale nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione, attestando che tale uso ridotto è altresì rilevabile dal contenuto consumo di acqua inferiore a 70 mc o di energia elettrica inferiore a 500 Kw e dal limitato conferimento dei rifiuti urbani. In caso di accertamento da parte del Comune o del gestore delegato, l'utente, pena l'esclusione della riduzione, dovrà produrre idonea documentazione attestante i ridotti consumi di acqua ed energia elettrica relativi all'utenza in oggetto.*
- b. *locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la Scia.*

Articolo 12

Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. *Per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la tariffa, sia la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta fino ad un massimo del 10%.*

2. *E' determinata l'applicazione di una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per l'avvio a recupero, ad ogni utenza domestica che aderisce a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza. L'attribuzione delle raccolte differenziate alle singole utenze domestiche viene effettuata dal gestore sulla base delle quantità rilevate dalle raccolte individuali. Le riduzioni sono riferite all'anno di applicazione del tributo e non sono*

cumulabili per applicazioni in anni successivi. La valorizzazione della riduzione è riportata nell'allegato alla delibera di approvazione delle tariffe annuali.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono determinate con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

Articolo 13

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico

1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10 per cento della tariffa (parte fissa e variabile). La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e uso di appositi contenitori o attestante la realizzazione e uso di opere manufatti o sistemi atti a consentire l'autotrattamento di scarti organici. Nel caso in cui il contenitore sia stato fornito dal comune o dal gestore del servizio si applica una riduzione del 5 per cento della tariffa.

Articolo 14

Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati delle utenze non domestiche

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo e ulteriore attestazione di aver destinato, l'intero flusso di rifiuti generato, a canali di smaltimento diversi dal circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Tale riduzione decade qualora sia accertato l'eventuale conferimento anche parziale, al pubblico servizio.

2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione fruibile, della parte variabile, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari –

avviata al riciclo per il 25 per cento del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all.1, del DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche) da determinare con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. Le utenze non domestiche appartenenti a specifiche categorie o aree territoriali per le quali sono organizzati dal gestore specifici servizi di raccolta differenziata, usufruiranno di una riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa in funzione delle quantità di rifiuti effettivamente consegnati. La riduzione sarà estesa a ogni utenza non domestica che aderisca a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei conferimenti attraverso i quali il gestore attesta la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza. L'attribuzione delle raccolte differenziate alle singole utenze non domestiche viene effettuata dal gestore sulla base delle quantità rilevate dalle raccolte individuali. Le riduzioni sono riferite all'anno di applicazione del tributo e non sono cumulabili per applicazioni in anni successivi. La valorizzazione della riduzione è riportata nell'allegato alla delibera di approvazione delle tariffe annuali. La riduzione non sarà applicata alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

Articolo 15

Ulteriori riduzioni per utenze non domestiche

1. E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, ai sensi della legge n.166 del 19 agosto 2016.

2. Le utenze non domestiche possono presentare all'amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione prevista all'art. 16 della legge 166/2016, necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg, cedute nell'anno precedente a enti

pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza e alle ONLUS, ai fini dell'applicazione della presente riduzione.

3. La riduzione della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di cui al comma 1 del presente articolo per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all.1, del DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche), entrambe (percentuale e costo unitario CU) da determinare ogni anno in sede di delibera delle Tariffe.

Articolo 16

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. Per le utenze domestiche che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico, rilevata dall'attestazione ISEE, può essere prevista la riduzione o l'esenzione (calcolata sulla parte fissa e variabile della tariffa) dal pagamento della TARI, da definire annualmente con la deliberazione di determinazione della tariffa.

Articolo 17

Esenzioni, agevolazioni, riduzioni per particolari fattispecie

1. In sede di approvazione delle tariffe possono essere previste particolari esenzioni, agevolazioni, riduzioni per il raggiungimento delle seguenti finalità a favore del territorio:

- a) Sviluppo economico;
- b) Promozione turistica;
- c) Valorizzazione del centro storico;
- d) Tutela architettonica di beni storici o di particolare pregio.

Articolo 18

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 19

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la tassa per l'occupazione di suolo pubblico temporanea..

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 20

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5 per cento.

4. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

Articolo 21

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

4. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

5. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

6. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

7. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

8. Le variazioni inerenti le utenze domestiche e non domestiche devono essere attenzionate dagli Uffici dell'Ente. Ai fini del controllo delle utenze:

- domestiche: gli eventi relativi a nuova residenza, trasferimenti e cessazioni della medesima dovranno essere comunicati dai Servizi Demografici all'Ufficio del Comune titolare dell'entrata.

- *non domestiche*: comprese le attività di commercio su area pubblica, gli eventi collegati a nuova attività, trasferimenti, variazioni nella titolarità, e cessazioni della medesima, dovranno essere comunicati dal SUAP all'Ufficio del Comune titolare dell'entrata.

Tale flusso informativo deve avvenire con cadenza mensile nelle modalità concordate tra Uffici. In caso di affidamento in appalto o concessione della gestione della TARI, l'Ufficio titolare dell'entrata provvederà tempestivamente a trasmettere le informazioni al soggetto affidatario.

Il raccordo tra Uffici sopra descritto non esonera il soggetto passivo dall'obbligo dichiarativo nei casi in cui il medesimo è previsto.

9. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo dichiarativo, disciplinato al comma 1, si applicano gli art. 29 e 30.

10. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupano o conducono locali od aree per i quali sia intervenuta una nuova dichiarazione d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

Articolo 22

Versamento della tassa sui rifiuti

1. La tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, nel numero di rate ed alle scadenze determinate in sede di deliberazione delle tariffe.

Articolo 23

Dilazione di pagamento

1. Fino al ricevimento dell'avviso di accertamento, il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo senza aggravio di interessi.

2. La dilazione di cui al precedente comma 1 è concessa in ipotesi di situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà. Per le somme di importo superiore ad euro 60.000 la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il contribuente decade dal beneficio della dilazione in ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata.

3. A seguito della notifica di avviso di accertamento, la dilazione è concessa nel seguente numero di rate mensili di pari importo:

- a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a 4 rate;
- c) da euro 500,01 ad euro 3.000,00 fino a 12 rate;
- d) da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate;
- e) oltre euro 6.000,00 fino a 36 rate.

4. Per le somme di ammontare superiore ad euro 10.000,00 la concessione della dilazione di cui al precedente comma 3, è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di primaria istituzione a livello nazionale, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pari all'importo da rateizzare comprensivo degli interessi, con scadenza posticipata di sei mesi rispetto alla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento del debito.

5. Su ciascuna rata sono applicati gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Articolo 24

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 25

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 26

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare, per tutti gli immobili ubicati nel territorio comunale per i quali si è soggetti passivi, è inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 16,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00 relativi unicamente al tributo.

Articolo 27

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

2. In caso di affidamento della gestione del tributo al soggetto gestore dello smaltimento rifiuti, le funzioni e i poteri di cui al comma 1 sono conferiti al gestore che provvede alla nomina del funzionario responsabile TARI e ne dà comunicazione al Comune.

Articolo 28

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 29

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 30

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a:

- novanta giorni, la sanzione di cui al comma precedente è ridotta alla metà, come previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- quindici giorni, la sanzione, di cui al comma precedente, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, come previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In tema di sanzioni l'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, disciplina che:

- a) nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali;*
- b) la personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali;*
- c) salvo quanto previsto alla lettera successiva, la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità;*
- d) qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo;*
- e) salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà.*

5. I criteri di determinazione della sanzione, ai sensi del comma 4 del presente articolo, saranno definiti con atto del funzionario responsabile.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 47, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica

dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

7. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

8. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

9. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 31

Riscossione coattiva

1. Le somme contestate tramite avvisi di accertamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 32

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 33

Istituti deflattivi del contenzioso

1. Resta ferma l'applicazione del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. *Resta ferma l'applicazione dell'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.*

Articolo 34

Contenzioso tributario

1. *Per il contenzioso in materia della tassa qui in esame si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*

Articolo 35

Disposizioni finali

1. *È abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Rimane ferma l'applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativa al tributo soppresso per le annualità per le quali non è intervenuta la decadenza del potere di accertamento.*

2. *È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.*

3. *Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.*

**ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI**

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
31. Agriturismo, affittacamere, residence